



**CITTÀ DI TERRACINA**  
**Provincia di Latina**

**VERBALE DI GARA DEL 11 MARZO 2015**

**OGGETTO:** GARA D'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'AREA PORTUALE – OPERAZIONI DI GARA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA (CIG 60247862Bo – NUTS ITE44) .-----

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì 11 (undici) del mese di MARZO (11.03.2015), alle ore 09.50, nella Sala Consiliare del COMUNE DI TERRACINA si è riunita la Commissione di Gara, nominata con determinazione dirigenziale N. 201/Gen. del 05.03.2015 e così composta:-----

**Presidente:**

➤ **Dott. Giancarlo De Simone**, Dirigente;

**Componenti:**

➤ **Dott. Bruno Rosario CITTARELLI**, Istruttore Direttivo Analista;

➤ **Geom. Eugenio PEPE**, Istruttore Direttivo Tecnico;

➤ **Dr.ssa Sabrina TACELLI**, Istruttore Direttivo Amministrativo, con funzione di segretaria verbalizzante.

- Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della commissione, dichiara la commissione stessa validamente costituita ed insediata;-----
- a tal riguardo, ciascun componente della commissione, sotto la propria responsabilità civile e penale, sottoscrivendo il presente verbale dichiara che non sussistono a proprio carico cause d'incompatibilità o situazioni di cointeressenza causative di obblighi di astensione, ex art. 84 D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. ed art. 51 cod. proc. civ.-----

Quindi, la Commissione, premesso che:-----

- ➔ con determinazione dirigenziale n. 60/Gen. del 20.01.2015 – custodita in atti - è stato approvato il relativo bando e disciplinare di gara per l'affidamento del servizio in oggetto meglio specificato, avente scadenza alla data del 02.03.2015 – ore 12.00;-----
- ➔ con precedente determinazione settoriale n. 1086/Gen. del 03.11.2014 – custodita in atti - è stato approvato il relativo capitolato speciale d'appalto;-----
- ➔ ai sensi del D.Lgs. 163/2006, il bando di gara è stato ritualmente pubblicato sia sul sito istituzionale dell'Ente, sia presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, nonché





## COMUNE DI TERRACINA

presso l'Osservatorio Regionale, come si evince, per estratto, dalla nota A.N.A.C., custodita in atti;-----

- con nota settoriale prot. n. 11611/D in data 09.03.2015 del Capo Settore Gara e Contratti si dà contezza dell'avvenuta comunicazione ai soggetti offerenti della fissazione dell'odierna convocazione per le operazioni di cui è verbale, originariamente stabilita per il giorno 05 u.s.;-----
- alle ore 10.05 la Dott.ssa Sabrina Tacelli, responsabile del settore "Gare e contratti" di questo Comune, in nome e per conto della Stazione Appaltante, ha consegnato alla commissione n. 6 plichi sigillati relativi alla gara in oggetto, dichiarando che gli stessi sono stati sinora custoditi in apposita cassaforte ubicata presso l'ufficio sede del predetto settore e le cui chiavi e relativa combinazione sono nella sua esclusiva disponibilità;-----


tanto premesso, dà atto che sono pervenute a questo Comune, in tempo utile, i plichi delle sotto indicate ditte:-----

N.	DITTA	CITTA'	DATA	N. PROT.	ORA ARRIVO	CONSEGNA
1	SOC. COOP. OMEGA SERVICE	ANGRI (SA)	23/02/2015	9117/l	*****	CORRIERE SDA
2	CON-TEK srl	MONTEPRANDONE (AP)	27/02/2015	10336/l	*****	A MANO
3	MARIA ANTONIETTA ALERODO Soc. Coop.	TERRACINA	02/03/2015	10499/l	09.10	A MANO
4	D & J COSTRUZIONI BERTELLI srl	TERRACINA	02/03/2015	10514/l	09.50	A MANO
5	C.S.S. LAZIO Soc. Cop.	LATINA	02/03/2015	10585/l	11:35	A MANO
6	ECOFIN GROUP Soc. Cons.le a rl	ROMA	02/03/2015	10590/l	11.50	A MANO

Alle ore 10:20 il Presidente della Commissione dichiara aperte le operazioni di gara. -----

La Commissione dà contezza che sono presenti:-----

- a) il sig. **DEL DUCA Emiliano, nato a TERRACINA (LT) il 01.11.1973**, identificato a mezzo patente di guida nr. LT5144118U, rilasciata dalla M.C.T.C. di Latina in data 24.05.2002, rinnovata sino al 24.05.2022, esibita alla commissione in originale dall'interessato ed acquisita in copia agli atti del presente verbale in allegazione sub 1.2, il quale interviene **in rappresentanza della D & J COSTRUZIONI s.r.l., sedente in Terracina**, giusta delega del legale rappresentante - sig. BERTELLI Davide, nato a Terracina il 19.08.1966, formalizzata in data 27.02.2015 e corredata di copia del passaporto n. AA0828239 rilasciato dalla Questura di Latina il 04.04.2007, entrambe depositate agli atti del presente verbale di gara, in allegato sub 1. e 1.1.-----





## COMUNE DI TERRACINA

- b) il sig. **CONFORTI Alessandro, nato a L'AQUILA (AQ) il 09.07.1964**, identificato a mezzo carta di identità nr. AS 5710312 rilasciata dal Comune di Giulianova (TE) in data 20.08.2011, esibita alla commissione in originale dall'interessato ed acquisita in copia agli atti del presente verbale in allegazione sub 2. il quale interviene **in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della CON-TEK srl, sedente in Monteprandone (AP)**;
- c) il sig. **MAMBRIN Luca, nato a LATINA il 01.11.1975**, identificato a mezzo carta di identità nr. AO 3864976 rilasciata dal Comune di Latina in data 25.05.2007, esibita alla commissione in originale dall'interessato ed acquisita in copia agli atti del presente verbale in allegazione sub 3. il quale interviene **in qualità di Presidente e legale rappresentante della C.S.S. Lazio Soc. Cooperativa, sedente in Latina**.

La Commissione, conformemente al disciplinare di gara in esordio meglio specificato, procede – in seduta pubblica ed in presenza dei legali rappresentati come sopra identificati - all'esame dei plichi pervenuti, come da elenco sopra riportato in ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale.

Dall'esame risulta che il plico pervenuto dalla **Soc. Coop. Sociale Maria Antonietta ALERODO, sedente in TERRACINA, NON è controfirmato** sui lembi di chiusura, **né presenta alcun tipo di sigillo** che ne possa garantire l'integrità e la segretezza.

**Per quanto precede, la Commissione, all'unanimità, esclude dalla gara la società sunnominata**, in applicazione dell'art. 7, comma 3, del sopraccitato disciplinare di gara e conformemente al consolidato assunto dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione), secondo cui in siffatte circostanze è legittima l'esclusione dalle operazioni di gara, atteso che *“... tali modalità di presentazione dell'offerta rispondono al fine precipuo di assicurare la chiusura e di confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, per evitare manomissioni del contenuto del plico stesso ...”* (cfr.: **ex multis, ANAC – Parere di Precontenzioso n. 110 del 21.05.2014**).

Inoltre, la Commissione procede – in seduta pubblica - all'apertura dei plichi pervenuti, ad eccezione del plico relativo alla società esclusa (che viene conservato integro agli atti di gara), allo scopo di verificare la presenza e l'integrità delle tre buste previste dal bando.

Da tali operazioni, emerge che i lembi di chiusura delle buste contenute nel plico relativo alla **C.S.S. Lazio Società Cooperativa**, benché debitamente controfirmati, risultano scollati.

A tal riguardo, **la Commissione – all'unanimità – ritiene comunque la regolarità delle buste in questione**, tenuto conto della integrità del plico contenente le buste stesse; tale decisione della Commissione, mirante a salvaguardare la massima partecipazione dei concorrenti, trova conforto sia nel **Parere ANAC Precontenzioso n. 184 del 20.10.2011**, laddove si afferma che *“... le previsioni contenute nel bando di gara richiedono un'interpretazione idonea ad assicurare un ragionevole ed effettivo adempimento dei loro contenuti, nella prospettiva di garantire al meglio l'interesse pubblico alla più ampia partecipazione possibile di concorrenti alla gara, onde realizzare l'interesse dell'Amministrazione a stipulare il contratto alle migliori condizioni possibili ...”*, sia nel consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale *“... la mera inosservanza formale delle disposizioni del bando di gara circa la sigillatura delle offerte non può comportare l'esclusione dalla procedura nel caso in cui sia stata comunque garantita la segretezza dell'offerta ...”* (cfr.: CGA sentenza n. 9/2003).





## COMUNE DI TERRACINA

Pertanto, allo scopo di assicurare la regolarità delle successive operazioni di apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa ed alle offerte dei partecipanti alla gara, la Commissione procede – senza soluzione di continuità temporale, in seduta pubblica ed alla presenza dei legali rappresentanti sopra identificati – alla sigillatura, a mezzo nastro adesivo, delle buste scollatesi.-----

Inoltre, la Commissione dà contezza che, in sede di apertura del plico relativo alla **CON-TEK srl**, è stato **inavvertitamente tagliato un lembo di chiusura della busta contenente l'offerta tecnica**; pertanto, anche per tale busta, la Commissione ha proceduto alla sigillatura con nastro adesivo, senza soluzione di continuità temporale, in seduta pubblica ed alla presenza dei legali rappresentanti sopra identificati.-----

Dopo aver constatato - in seduta pubblica - l'integrità e la conformità del plico presentato dalla società **OMEGA SERVICE Soc. Coop., sedente in ANGRI**, (allegato al presente verbale sub Busta 1) si è proceduto in seduta pubblica all'apertura dello stesso, verificando che all'interno vi sono 3 (tre) buste contrassegnate dalla Commissione con le sigle: **B1.1 – B1.2 – B1.3**, che risultano essere integre e conformi a quanto stabilito dal bando. -----


La Commissione procede pertanto all'apertura in seduta pubblica della **Busta B1.1** denominata **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, per la verifica della documentazione amministrativa ed il possesso dei requisiti di partecipazione. -----

Dall'esame della documentazione contenuta nella citata busta B1.1 (*allegata al presente atto da B1.1.1 a B1.1.14*) emerge che: -----

1. le dichiarazioni degli istituti bancari (allegati sub B1.1.8a e B1.1.8b), nella fattispecie: Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Filiale di Angri e Credito Emiliano - entrambe recanti la data del 18.02.2015 - **risultano prive di sottoscrizione**; -----
2. la cauzione provvisoria (allegato sub B1.1.9) risulta costituita in misura dell'1%, anziché - come previsto dall'art. 8 del disciplinare di gara - del 2% del valore a base di gara, né tantomeno risulta dimostrato il requisito previsto dall'art. 75, comma 7, del D. lgs. n. 163/2006, giustificativo della riduzione del 50%.-----

In relazione a quanto sopra, la Commissione – all'unanimità – **decide di escludere** dal procedimento di gara la **OMEGA SERVICE Soc. Coop., sedente in ANGRI**, atteso che il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni degli istituti di credito sunnominati non consente l'imputazione delle dichiarazioni in questione in capo agli stessi istituti, con relativa individuazione del sottoscrittore, la cui certezza è espressamente prevista dall'art. 4.2.2 sub a) del bando di gara; ne discende che – conformemente al consolidato orientamento del Consiglio di Stato - “ ... il difetto delle due referenze bancarie previste dal bando e dal disciplinare di gara impedisce alla società partecipante di comprovare la capacità economico-finanziaria nei modi voluti dalla stazione appaltante, con la conseguenza che l'impresa medesima, in applicazione delle regole espulsive sancite dalla lex specialis della gara, non può che essere esclusa dal procedimento di scelta del contraente ...” (cfr. Consiglio di Stato, V – decisione n. 3821 del 17.07.2014 – Parere ANAC Precontenzioso n. 153 del 25.09.2013).-----

La Commissione dà atto che il relativo plico viene custodito agli atti di gara, senza procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte.-----





## COMUNE DI TERRACINA

La Commissione procede, quindi, all'esame, ai fini dell'ammissibilità, della documentazione presentata dalla **CON-TEK srl, sedente in Monteprandone (AP)**; dopo aver constatato - in seduta pubblica - l'integrità e la conformità del plico (allegato al presente verbale sub **Busta 2**) presentato, si procede in seduta pubblica all'apertura dello stesso, verificando che all'interno vi sono 3 (tre) buste contrassegnate dalla Commissione con le sigle: **B2.1, B2.2 e B2.3**, che risultano essere integre e conformi a quanto stabilito dal bando. -----

La Commissione procede pertanto all'apertura in seduta pubblica della **Busta B2.1** denominata "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", per la verifica della documentazione amministrativa ed il possesso dei requisiti di partecipazione. -----


Dall'esame della documentazione contenuta nella citata busta B1.1 (*allegata al presente atto da B2.1.1 a B2.1.8, compresi B2.1.2a e B2.1.2b*) emerge che le **referenze bancarie** (allegate sub B2.1.2a e B2.1.2b) presentano una **formulazione generica NON riferibile esplicitamente al presente appalto, nonché firme illeggibili, senza alcuna indicazione nominativa o di ruolo che NON consentono di identificare chiaramente il sottoscrittore** delle medesime, come espressamente disposto, a pena di esclusione, dall'art. 4.2.2 sub a) del bando di gara. -----

Per quanto sopra, la Commissione - all'unanimità - in applicazione del citato art. 4.2.2 del bando di gara, decide di escludere dal procedimento di gara la CON-TEK srl, sedente in Monteprandone (AP) per le carenze sopra esplicitate, anche tenuto conto dell'assunto interpretativo dell'**ANAC di cui al Parere Precontenzioso n. 135 del 20.06.2014**, secondo il quale "*... l'interesse della stazione appaltante non risiede nel contrarre con un soggetto che sia in generale affidabile, bensì quello di contrarre con un soggetto che sia affidabile in relazione agli specifici impegni che derivano dalla partecipazione alla gara bandita dall'amministrazione e dall'eventuale aggiudicazione dell'appalto ...*", nonché del costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, laddove afferma che "*... il concorrente deve produrre delle dichiarazioni bancarie idonee, cioè contenenti il riferimento alla specifica adeguatezza economica e finanziaria dell'impresa in relazione allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto. Quindi, comportano l'esclusione dalla gara le dichiarazioni formulate in termini generici e prive di qualsivoglia elemento che comprovi l'effettiva capacità dell'impresa di assumere impegni finanziari corrispondenti all'importo dell'appalto ...*" (cfr.: TAR Puglia, sez. I - sentenza n. 423 del 20.03.2013) e che confermano la legittimità dell'esclusione dalla gara, in caso di referenze bancarie che NON consentono l'identificabilità del sottoscrittore, e che, per tale fatto, sono qualificabili quali "atti nulli" (cfr.: TAR Catania, sez. III - sentenza n. 552 del 18.02.2013).-----

La Commissione dà atto che il relativo plico viene custodito agli atti di gara, senza procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte.-----

La Commissione procede, quindi, all'esame, ai fini dell'ammissibilità, della documentazione presentata dalla **D & J Costruzioni Bertelli srl, sedente in Terracina (LT)**; dopo aver constatato - in seduta pubblica - l'integrità e la conformità del plico (allegato al presente verbale sub **Busta 4**) presentato, si procede in seduta pubblica all'apertura dello stesso, verificando che all'interno vi sono 3 (tre) buste contrassegnate dalla Commissione con le sigle: **B4.1, B4.2 e B4.3**, che risultano essere integre e conformi a quanto stabilito dal bando. -----

La Commissione procede pertanto all'apertura in seduta pubblica della **Busta B4.1** denominata "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", per la verifica della documentazione amministrativa ed il possesso dei requisiti di partecipazione. -----





## COMUNE DI TERRACINA

Dall'esame della documentazione contenuta nella citata busta B4.1 (allegata al presente atto da B4.1.1 a B4.1.8, compresi B4.1.2a e B4.1.2b) emerge che le **referenze bancarie** (allegate sub B4.1.2a e B4.1.2b) presentano **firme illeggibili, senza alcuna indicazione nominativa o di ruolo**, che **NON consentono di identificare chiaramente il sottoscrittore** delle medesime, come espressamente disposto, a pena di esclusione, dall'art. 4.2.2 sub a) del bando di gara. -----

Per quanto sopra, la Commissione – all'unanimità – in applicazione del citato art. 4.2.2 del bando di gara, decide di escludere dal procedimento di gara la D & J Costruzioni Bertelli srl, sedente in Terracina (LT), per le carenze sopra esplicitate, anche tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “... la mancanza assoluta d'identificabilità del dichiarante, non consente di attribuire le referenze bancarie ad alcun soggetto, sicché le predette dichiarazioni hanno le connotazioni di veri e propri “atti nulli” per mancanza di riferibilità a un soggetto determinato. Né risulta applicabile il rimedio della regolarizzazione documentale di cui all'art. 46 D.Lgs. n. 163/2006, non potendosi attribuire ai predetti documenti il valore di “idonea dichiarazione bancaria” espressamente richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis, in conformità alla previsione normativa dell'art. 41 de D.Lgs. 163/2006 ... “ (cfr.: TAR Catania, sez. III - sentenza n. 552 del 18.02.2013, che richiama anche Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2012, n. 2959).----


La Commissione dà atto che il relativo plico viene custodito agli atti di gara, senza procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte.-----

La Commissione procede, quindi, all'esame, ai fini dell'ammissibilità, della documentazione presentata dalla **C.S.S. Lazio Soc. Cooperativa, sedente in Latina**; dopo aver constatato - in seduta pubblica - l'integrità e la conformità del plico (allegato al presente verbale sub **Busta 5**) presentato, si procede in seduta pubblica all'apertura dello stesso, verificando che all'interno vi sono 3 (tre) buste contrassegnate dalla Commissione con le sigle: **B5.1, B5.2 e B5.3**, che risultano essere integre e conformi a quanto stabilito dal bando. -----

La Commissione procede pertanto all'apertura in seduta pubblica della **Busta B5.1** denominata “**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, per la verifica della documentazione amministrativa ed il possesso dei requisiti di partecipazione. -----

Dall'esame della documentazione contenuta nella citata busta B5.1 (allegata al presente atto da B5.1.1 a B5.1.18) emerge che:

- a) la società, che in sede di domanda di partecipazione ha dichiarato di avvalersi dell'impresa **EUROPA SERVIZI srl, sedente in PAVONA (RM) – P.IVA 10352751001 – NON ha prodotto alcun originale o copia autentica del contratto di avalimento**, richiesto dall'art. 49, comma 2 sub f) del D.Lgs. n. 163/2006, espressamente richiamato dall'art. 4 del disciplinare di gara;-----
- b) la dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria (allegata sub B5.1.2) presenta una formulazione generica in ordine all'oggetto dell'avvalimento;-----
- c) NON è stata prodotta alcuna documentazione attestante le capacità economico-finanziarie sia dell'impresa partecipante che dell'impresa ausiliaria, come prevista – a pena di esclusione - ai sensi dell'art. 4.2.2 lett. a) e b) del bando di gara;-----
- d) NON risulta prodotto il PASSOE, previsto dall'art. 5 del disciplinare di gara.-----





## COMUNE DI TERRACINA

- e) in relazione alla obbligo di prestazione di cauzione provvisoria, NON è stata prodotta alcuna fideiussione bancaria o assicurativa, né risulta diversamente costituita, come previsto - a pena di esclusione - ex art. 8 del disciplinare di gara.

Il legale rappresentante della **C.S.S. Lazio Soc. Cooperativa, sedente in Latina**, in esordio generalizzato, rende la seguente dichiarazione: *“La mancata allegazione del contratto di avvalimento a dimostrazione dei requisiti tecnici della ditta offerente NON ha come conseguenza l'espressa previsione di esclusione sia nel bando di gara, sia nell'art. 49 del codice degli appalti. All'uopo si richiama il parere di precontenzioso dell'AVCP n. 158 del 2011, ove si prevede che l'automatica esclusione di una ditta per fattispecie similari non comportano causa di esclusione, se non per chiara ed espressa previsione del bando di gara, nonché se non vi è stata una valutazione che escluda la possibilità di una regolarizzazione. Invero, l'integrazione dei documenti e dei certificati nella fase di valutazione dei requisiti di partecipazione è ammissibile trattandosi di un ordinario “modus procedendi” al quale le amministrazioni devono attenersi, tendenti a far prevalere la sostanza sulla forma. Ciò anche in espressa previsione dell'art. 6 della legge n. 241/1990. A tal fine, dichiara di volersi avvalere del soccorso istruttorio, ex art. 46 del codice appalti.”*-----

La Commissione, alla luce di quanto sopra dichiarato dalla Società **C.S.S. Lazio Soc. Cooperativa, sedente in Latina**, ritiene di valutare approfonditamente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, prima di procedere alla dichiarazione sull'ammissibilità alla gara della società stessa.-----

La Commissione, dopo approfondita analisi, ritiene, all'unanimità, quanto segue:-----

1. relativamente a quanto rilevato sub a) in ordine alla documentazione prodotta, l'allegazione del contratto di avvalimento, nelle forme di cui al coordinato disposto di cui agli artt. 49, comma 2, sub f) del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 88 del DPR 207/2010, deve ritenersi imprescindibile ai fini dimostrativi dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 1 del disciplinare di gara. A conforto di tale assunto, giova richiamare il **Parere ANAC di Precontenzioso n. 34 del 13.03.2013**, laddove - in ordine ad una fattispecie relativa alla carenza di un contratto di avvalimento regolarmente prodotto - la competente Autorità di Vigilanza ha espressamente escluso il ricorso al cd. soccorso istruttorio mirante ad integrare “ex post” le carenze stesse. Ciò in quanto - a detta della citata Autorità - “ ... La ratio della disposizione è duplice: da un lato, evitare che l'istituto in esame (art. 49, comma 2, codice appalti) possa diventare uno strumento per eludere le disposizioni normative in materia di requisiti di partecipazione; dall'altro, garantire alla stazione appaltante che il concorrente abbia effettivamente la disponibilità delle risorse necessarie per eseguire il contratto ...”.

Se ciò vale in caso di produzione del contratto di avvalimento formalmente carente, a maggior ragione la Commissione ritiene che il predetto orientamento possa applicarsi in caso di mancata produzione del contratto in questione.

Peraltro, come affermato dalla stessa Autorità di Vigilanza con il **Parere di Precontenzioso n. 39 del 10.03.2011**, NON può ritenersi sostitutiva del contratto di avvalimento la dichiarazione presentata dall'impresa ausiliaria.-----

Inoltre, lo stesso Parere di Precontenzioso n. 158/2011, invocato dal legale rappresentante della **C.S.S. Lazio Soc. Cooperativa** - che, peraltro, attiene ad una diversa fattispecie relativa





## COMUNE DI TERRACINA

alla produzione di una cauzione in misura ridotta – ribadisce il principio “... dell'ammissibilità del c.d. “potere di soccorso istruttorio” ex art. 46 del D.lgs. n.163/2006, laddove la regolarizzazione si sostanzia nella semplice integrazione di un documento già presente agli atti di gara ...”;

2. segnatamente ai rilievi sub c) ed e) in ordine alla documentazione prodotta, la chiarezza delle richiamate disposizioni del bando e del disciplinare di gara, **laddove prevedono la penalità dell'esclusione**, NON consentono alla Commissione di operare una discostante interpretazione.-----

Per i motivi sopra enunciati sub 1. e 2., la Commissione – all'unanimità - **decide di escludere dal procedimento di gara la C.S.S. Lazio Soc. Cooperativa.**-----

La Commissione procede, quindi, all'esame, ai fini dell'ammissibilità, della documentazione presentata dalla **ECOFIN GROUP Soc. Coop.va a r.l., sedente in Roma**; dopo aver constatato - in seduta pubblica - l'integrità e la conformità del plico (allegato al presente verbale sub **Busta 6**) presentato, si procede in seduta pubblica all'apertura dello stesso, verificando che all'interno vi sono 3 (tre) buste contrassegnate dalla Commissione con le sigle: **B6.1, B6.2 e B6.3**, che risultano essere integre e conformi a quanto stabilito dal bando.-----

La Commissione procede pertanto all'apertura in seduta pubblica della **Busta B6.1** denominata “**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, per la verifica della documentazione amministrativa ed il possesso dei requisiti di partecipazione.-----

Dall'esame della documentazione contenuta nella citata busta B6.1 (*allegata al presente atto da B6.1.1 a B6.1.10*) emerge che le **referenze bancarie** (allegate sub B6.1.5a a B6.1.5b) presentano **firme illeggibili, senza alcuna indicazione nominativa o di ruolo**, che **NON consentono di identificare chiaramente il sottoscrittore** delle medesime, come espressamente disposto, a pena di esclusione, dall'art. 4.2.2 sub a) del bando di gara.-----

Per quanto sopra, la Commissione – all'unanimità – in applicazione del citato art. 4.2.2 del bando di gara, **decide di escludere dal procedimento di gara la ECOFIN GROUP Soc. Coop.va a r.l., sedente in Roma**, per le carenze sopra esplicitate, anche tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui “ ... la mancanza assoluta d'identificabilità del dichiarante, non consente di attribuire le referenze bancarie ad alcun soggetto, sicché le predette dichiarazioni hanno le connotazioni di veri e propri “atti nulli” per mancanza di riferibilità a un soggetto determinato. Né risulta applicabile il rimedio della regolarizzazione documentale di cui all'art. 46 D.Lgs. n. 163/2006, non potendosi attribuire ai predetti documenti il valore di “idonea dichiarazione bancaria” espressamente richiesta a pena di esclusione dalla lex specialis, in conformità alla previsione normativa dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 ... “ (cfr.: TAR Catania, sez. III - sentenza n. 552 del 18.02.2013, che richiama anche Cons. Stato, sez. V, 22 maggio 2012, n. 2959).-----

La Commissione dà atto che il relativo plico viene custodito agli atti di gara, senza procedere all'apertura delle buste contenenti le offerte.-----

La Commissione, nel prendere atto che **tutte le imprese partecipanti** - per le motivazioni di cui è contezza nel presente verbale – **sono state escluse dalla procedura di gara, dichiara concluse le operazioni di gara per cui è stata nominata** e rimette i relativi atti all'Amministrazione, per le determinazioni di competenza.-----





## COMUNE DI TERRACINA

La seduta viene chiusa alle ore 18.10, senza interruzioni.-----

Del che viene redatto il presente verbale, in unico esemplare originale, che consta di n. 8 (otto) pagine e sin qui della nona (escluse le firme), il quale viene chiuso alle ore 18.45 e - previa lettura e conferma - viene siglato in ogni pagina e sottoscritto dalla Commissione, unitamente alla documentazione allegata, come indicata in narrativa del presente verbale, la quale viene timbrata e paraffata su ogni pagina dai membri della Commissione.-----

Si dà contezza che gli atti relativi al presente verbale e relativa allegazione documentale vengono consegnati alla Segretaria della Commissione che, sottoscrivendo il presente atto, ne rilascia, altresì, formale ricevuta e procede a custodirli in apposita cassaforte ubicata nell'ufficio sede del Settore Gare e Contratti, nella persona della medesima dr.ssa Sabrina TACELLI, Capo Settore "Gare e contratti".-----

Data e luogo di cui sopra.-----

**Presidente:**

Dott. Giancarlo DE SIMONE

**Componenti:**

Dott. Bruno Rosario CITTARELLI

Geom. Eugenio PEPE

Dr.ssa Sabrina TACELLI, con funzione di segretaria



*[Handwritten signatures of Giancarlo De Simone, Bruno Rosario Cittarelli, Eugenio Pepe, and Sabrina Tacelli]*